



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 dicembre 2011 (12.12)
(OR. en)**

**18225/1/11
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0817(COD)**

**COPEN 356
EUROJUST 212
EJN 181
CODEC 2339**

NOTA

della :	presidenza
al:	Coreper / Consiglio
n. doc. prec.:	18162/11 COPEN 353 EUROJUST 211 EJN 180 CODEC 2319
Oggetto:	Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale Testo presentato per orientamento generale

L'iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (in appresso "OEI") è stata presentata al Consiglio nell'aprile 2010.

Nella sessione di giugno 2011 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale parziale sul regime principale (articoli da 1 a 18, e articolo Y)¹.

Il progetto di direttiva è stato esaminato in modo approfondito in varie occasioni dagli organi preparatori del Consiglio, compresi il gruppo "Cooperazione in materia penale" e il CATS.

¹ 11735/11 COPEN 158 EUROJUST 99 EJN 80 CODEC 1047.

Nella riunione del 29 novembre 2011 il Coreper ha confermato gli orientamenti generali concordati in seno al CATS e ha incaricato gli esperti/consiglieri GAI a proseguire i lavori sul progetto di direttiva per metterla a punto in vista di un accordo su un orientamento generale nel Consiglio di dicembre.

Alcune delegazioni hanno mantenuto riserve d'esame parlamentare sul progetto di direttiva.

Si allega per le delegazioni il testo del progetto di direttiva con le modifiche risultanti dalle discussioni svoltesi nella riunione dei Consiglieri GAI del 7 dicembre 2011. Alcuni problemi specifici sollevati dalle delegazioni sono commentati nelle note in calce.

Le discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio confermano la forte convinzione delle delegazioni che, come previsto nel programma di Stoccolma², questo strumento istituirà un sistema generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio di riconoscimento reciproco. Questo principio è stato seguito strettamente nel processo di esame della direttiva. Si rileva inoltre che, benché le disposizioni contenute nel progetto di direttiva limitino l'applicazione di provvedimenti provvisori alla raccolta di prove, questo aspetto è più complesso e dovrà essere esaminato ulteriormente in future discussioni.

La presidenza è tuttora convinta che il progetto di direttiva, quale figura nell'allegato della presente nota, contenga un testo di compromesso equilibrato sul quale potrebbe essere confermato un orientamento generale, rimanendo inteso che abbraccerebbe anche i considerando che sono stati negoziati e che hanno un collegamento diretto con gli articoli specifici (cfr. considerando 10, 10bis, 10ter, 12bis, 12ter, 13bis, 13ter, 14bis, 17bis e considerando riportati nelle note in calce: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 30, 38), eccezion fatta per l'articolo 29, paragrafo 2 e l'allegato connesso all'articolo 29, paragrafo 1, che saranno esaminati successivamente nell'ambito di future discussioni.

La presidenza invita pertanto le delegazioni a confermare che il testo del progetto di direttiva riportato nell'allegato della presente nota, con l'eccezione suddetta, costituisce per la presidenza una base sufficiente per avviare discussioni con il Parlamento europeo sull'intero testo.

² GU C 115 del 04.05.2010, pag. 1.

Si invita il Coreper:

- a esaminare il testo per raggiungere un orientamento generale e**
 - a proporre al Consiglio di confermare che su questa base dovrebbero iniziare discussioni informali con il Parlamento europeo.**
-

**Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria,
della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia
per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine
europeo di indagine penale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) In base all'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.

- (3) La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio³, rispondeva alla necessità dell'immediato riconoscimento reciproco dei provvedimenti intesi a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di prove. Tuttavia, poiché tale strumento è limitato alla fase di blocco o di sequestro, un provvedimento di blocco o di sequestro deve essere accompagnato da una distinta richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione in conformità delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale. Ne deriva una procedura in due fasi che compromette la sua efficienza. Inoltre, tale regime coesiste con gli strumenti tradizionali di cooperazione e pertanto le autorità competenti se ne avvalgono raramente nella pratica.
- (4) La decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali⁴, è stata adottata per applicare il principio del riconoscimento reciproco in tale ambito. Tuttavia, il mandato europeo di ricerca delle prove è applicabile solo a prove già esistenti e copre pertanto una sfera limitata della cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento alle prove. Per via del suo ambito di applicazione limitato, le autorità competenti sono libere di avvalersi del nuovo regime o delle procedure di assistenza giudiziaria che restano in ogni caso applicabili alle prove che esulano dall'ambito di applicazione del mandato europeo di ricerca delle prove.
- (5) In seguito all'adozione delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI è apparso evidente che il quadro esistente per l'acquisizione delle prove è troppo frammentato e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione.

³ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

⁴ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72.

- (6) Nel programma di Stoccolma, adottato l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha deciso di perseguire ulteriormente l'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.
- (7) Tale nuova impostazione muove da un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI). L'OEI viene emesso affinché nello Stato di esecuzione siano compiuti uno o più atti d'indagine specifici ai fini dell'acquisizione di prove. Ciò vale anche per l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione.
- (8) L'OEI ha una portata orizzontale e pertanto si applica a quasi tutti gli atti d'indagine. Tuttavia, alcuni provvedimenti richiedono disposizioni specifiche che è più opportuno disciplinare separatamente, come l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra. Gli strumenti esistenti dovrebbero continuare ad applicarsi a questi tipi di provvedimenti.
- (9) La presente direttiva non si applica alle osservazioni transfrontaliere di cui all'articolo 40 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen⁵.

⁵ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

- (10) L'OEI dovrebbe essere incentrato sull'atto d'indagine da compiere. L'autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell'indagine in questione, a quali atti ricorrere. Tuttavia l'autorità di esecuzione dovrebbe, laddove possibile, usare un altro tipo di atto se quello richiesto non fosse previsto dal proprio diritto nazionale o non fosse disponibile in un caso nazionale analogo. La disponibilità dell'atto ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione dovrebbe essere valutata dall'autorità di esecuzione solo in relazione alle condizioni giuridiche che sono indispensabili per l'esecuzione dell'atto. Ciò non consente allo Stato di esecuzione di valutare le ragioni intrinseche di emissione dell'OEI. La disponibilità si riferisce ai casi in cui l'atto richiesto è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione ma è legittimo solo in determinate circostanze, ad esempio quando l'atto può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone sulle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata. L'autorità di esecuzione può inoltre ricorrere ad un altro tipo di atto d'indagine laddove ottiene lo stesso risultato dell'atto previsto nell'OEI con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali della persona interessata.
- (10 bis) Si dovrebbe optare per l'OEI quando l'esecuzione di un atto di indagine appare proporzionata, adeguata e applicabile al caso in questione. L'autorità di emissione dovrebbe pertanto accertare se le prove che si intendono acquisire sono necessarie e proporzionate ai fini del procedimento, se l'atto scelto è necessario e proporzionato per l'acquisizione di tali prove, e se, attraverso l'emissione dell'OEI, un altro Stato membro dovrebbe partecipare all'acquisizione di tali prove. L'esecuzione di un OEI non dovrebbe essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, tuttavia l'autorità di esecuzione ha la facoltà di optare per un atto meno intrusivo di quello indicato in un OEI qualora consenta di ottenere risultati analoghi.

- (10 ter) Ai fini della trasmissione dell'OEI all'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può ricorrere a tutti i mezzi possibili/pertinenti, tra cui ad esempio il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea, Eurojust, Interpol o altri canali di cui si avvalgono le autorità giudiziarie o di contrasto. Se l'OEI è stato convalidato da un'autorità giudiziaria, questa può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione dell'OEI.
- (11) Per quanto possibile e fermi restando i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, si dovrebbe dare esecuzione all'OEI secondo le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato di emissione. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione dovrebbe conformarsi a tale richiesta, se necessario fissandone le condizioni in ordine alla portata e alla natura dell'assistenza delle autorità dello Stato di emissione.
- (12) Per garantire l'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale, si dovrebbero limitare la possibilità di rifiutare di riconoscere o di eseguire l'OEI nonché i motivi di rinvio della sua esecuzione.

(12 bis) Il principio *ne bis in idem* è un principio fondamentale del diritto dell'Unione europea.

Pertanto l'autorità di esecuzione dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'esecuzione di un OEI nel caso in cui sia contraria a detto principio e qualora sia irrevocabilmente confermato che si è definitivamente concluso il processo della persona in questione per gli stessi fatti e alle condizioni previste dall'articolo 54 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen. Data la natura preliminare del procedimento alla base di un OEI e la complessità dell'analisi delle condizioni di cui all'articolo 54, l'autorità di esecuzione dovrebbe informare e consultare l'autorità di emissione, la quale dovrebbe valutare tali informazioni e adottare i provvedimenti necessari in relazione al procedimento alla base dell'emissione di un OEI. Tale consultazione lascia impregiudicato l'obbligo dell'autorità di esecuzione di consultare l'autorità di emissione in conformità della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.⁶

(12 ter) Dovrebbe essere possibile rifiutare un OEI quando il suo riconoscimento o la sua esecuzione nello Stato di esecuzione comporti la violazione di un'immunità o di un privilegio in detto Stato. Non vi è una definizione comune di ciò che costituisce un'immunità o un privilegio nell'Unione europea e la precisa definizione di detti termini è pertanto lasciata alla legislazione nazionale, che può comprendere protezioni applicabili a professioni mediche e legali, ma non dovrebbe essere interpretata in modo incompatibile con l'obbligo di abolire determinati motivi di rifiuto di cui all'articolo 7 dell'atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Possono essere incluse, anche se non sono necessariamente considerate privilegi o immunità, norme relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione su altri media.

⁶ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

- (13) È necessario stabilire limitazioni temporali per assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione nonché l'effettivo compimento dell'atto d'indagine dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo. Dovrebbero essere stabiliti termini per assicurare che una decisione o l'esecuzione intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali dello Stato di emissione.
- (13 bis) I mezzi d'impugnazione disponibili contro un OEI dovrebbero essere almeno pari a quelli disponibili nel caso nazionale a fronte degli atti d'indagine in questione. Conformemente al proprio diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicabilità di tali mezzi d'impugnazione, anche informando a tempo debito le parti interessate circa le possibilità e le modalità di ricorso ai mezzi di impugnazione. Nei casi in cui le obiezioni nei riguardi di un OEI siano presentate dalla parte interessata nello Stato di esecuzione in relazione alle ragioni di merito dell'emissione dell'OEI, è opportuno che le informazioni in merito a tale impugnazione siano trasmesse all'autorità di emissione e che la parte interessata ne sia informata.
- (13 ter) Le spese sostenute nel territorio dello Stato membro di esecuzione per l'esecuzione di un OEI sono a carico esclusivo di detto Stato membro. Tale impostazione è conforme al principio generale del riconoscimento reciproco. L'esecuzione di un OEI, tuttavia, può esporre lo Stato di esecuzione a costi straordinariamente elevati, ad esempio per complessi pareri di esperti, per una vasta operazione di polizia o per attività di sorveglianza per un lungo periodo. Ciò non dovrebbe impedire l'esecuzione di un OEI e l'autorità di emissione e di esecuzione dovrebbe cercare di stabilire quali spese siano da considerarsi straordinariamente elevate. La questione dei costi potrebbe diventare oggetto di consultazioni tra gli Stati membri interessati e si raccomanda loro di risolvere tale questione durante la fase delle consultazioni. In ultima istanza, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'OEI o di mantenerlo e la parte dei costi considerata straordinariamente elevata dallo Stato di esecuzione e assolutamente necessaria nel corso del procedimento dovrebbe essere sostenuta dallo Stato di emissione. Il meccanismo dato non costituisce un motivo di rifiuto aggiuntivo e in ogni caso non dovrebbe essere utilizzato impropriamente per ritardare o impedire l'esecuzione di un OEI.

- (14) L'OEI offre un regime unico per l'acquisizione di prove. Per alcuni tipi di atti d'indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute, l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, l'acquisizione di informazioni su conti bancari o operazioni bancarie o le consegne controllate, sono tuttavia necessarie disposizioni supplementari che dovrebbero essere incluse nell'OEI. Gli atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato sono coperti dall'OEI, ma è opportuno che all'autorità di esecuzione sia concessa flessibilità con riguardo a tali atti in considerazione delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali degli Stati membri.
- (14 bis) Nell'effettuare una dichiarazione concernente il regime linguistico, gli Stati membri sono incoraggiati a includervi almeno una lingua comunemente utilizzata nell'Unione europea diversa dalla loro lingua o lingue ufficiali.
- (15) La presente direttiva sostituisce le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI nonché i vari strumenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'acquisizione di prove da utilizzare nei procedimenti penali.
- (16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il riconoscimento reciproco di decisioni adottate ai fini dell'acquisizione di prove, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare al titolo VI. Nessun elemento della presente direttiva può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un OEI qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'OEI sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona per motivi di genere, razza od origine etnica, religione, orientamento sessuale, cittadinanza, lingua o opinioni politiche oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi.

- (17 bis) I dati di carattere personale trattati nell'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere protetti in conformità delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e dei pertinenti strumenti internazionali del settore.
- (18) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente direttiva.]
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

ORDINE EUROPEO D'INDAGINE

Articolo 1

Definizione dell'ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione

1. L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro ("Stato di emissione") affinché siano compiuti uno o più atti d'indagine specifici in un altro Stato membro ("Stato di esecuzione") ai fini dell'acquisizione di prove conformemente alle disposizioni della presente direttiva. L'OEI può inoltre essere emesso per acquisire prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

2. Gli Stati membri danno esecuzione all'OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e in conformità delle disposizioni della presente direttiva.
3. La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti, in materia, alle autorità giudiziarie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "autorità di emissione":
 - i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o
 - ii) qualsiasi altra autorità competente definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca in qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in base alla legislazione nazionale,
- b) "autorità di esecuzione": un'autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l'esecuzione conformemente alla presente direttiva.

Articolo 3

Ambito di applicazione dell'OEI

L'OEI si applica a qualsiasi atto d'indagine tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁷ ("la convenzione") e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni⁸, eccetto ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 8 della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro.

Articolo 4

Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI

L'OEI può essere emesso:

- a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, con riferimento a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;
- b) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale;
- c) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale, e

⁷ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁸ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

- d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

Articolo 5

Contenuto e forma dell'OEI

1. L'OEI di cui al modulo figurante nell'allegato A è completato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.
2. Ciascuno Stato membro indica la lingue o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingue o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'OEI quando lo Stato in questione è lo Stato di esecuzione.

Articolo 5 bis

Condizioni di emissione e trasmissione dell'OEI

1. Un OEI può essere emesso solo quando l'autorità di emissione certifica che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'emissione dell'OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4 e
 - b) l'atto o gli atti di indagine menzionati nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso nazionale analogo.
2. Queste condizioni sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso.

3. Se l'OEI è emesso da un'autorità di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), esso, previo esame della sua conformità con le condizioni di emissione di un OEI previste dalla presente direttiva, è convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un pubblico ministero o un magistrato inquirente prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione.

CAPO II

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE

Articolo 6

Trasmissione dell'OEI

1. L'OEI completato conformemente all'articolo 5 è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. Qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale è effettuata direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.
2. Fatto salvo l'articolo 2, lettera b), ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti. Se necessario a causa dell'organizzazione dell'ordinamento giudiziario interno, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative dell'OEI e della relativa corrispondenza ufficiale.
3. (...)
4. Qualora non sia nota l'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

5. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEI, qualora non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d'ufficio l'OEI all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione.
6. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

Articolo 7

OEI collegato a un OEI precedente

1. Quando emette un OEI che integra un OEI precedente, l'autorità di emissione lo indica nell'OEI conformemente al modulo che figura nell'allegato A.
2. Quando partecipa, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, all'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può indirizzare, durante la sua presenza in detto Stato, un OEI che integra l'OEI precedente direttamente all'autorità di esecuzione, fatte salve le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c).

CAPO III
PROCEDURE E GARANZIE
PER LO STATO DI ESECUZIONE

Articolo 8

Riconoscimento ed esecuzione

1. L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva.
2. L'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.
3. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione nella misura in cui le autorità designate dello Stato di emissione possano partecipare all'esecuzione dell'atto o degli atti di indagine di cui all'OEI in un caso nazionale analogo. L'autorità di esecuzione soddisfa tale richiesta purché tale partecipazione non sia in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione o non leda i suoi interessi essenziali riguardanti la sicurezza nazionale.

- 3 bis. Durante l'esecuzione dell'OEI le autorità dello Stato di emissione presenti nello Stato di esecuzione si attengono al diritto dello Stato di esecuzione. Esse non hanno alcuna competenza a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione, a meno che l'esecuzione di tale competenza nel territorio dello Stato di esecuzione sia conforme alla legislazione dello Stato di esecuzione e nella misura concordata tra le autorità di emissione e di esecuzione.
4. Le autorità di emissione e di esecuzione possono consultarsi con qualsiasi mezzo appropriato al fine di agevolare l'efficace applicazione del presente articolo.

Articolo 9

Ricorso ad un diverso tipo di atto d'indagine

1. L'autorità di esecuzione deve, ogniqualvolta possibile, ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello indicato nell'OEI quando:
- a) l'atto d'indagine indicato nell'OEI non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione, oppure
 - b) l'atto d'indagine indicato nell'OEI non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo.
- 1 bis. L'autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello previsto nell'OEI quando assicuri lo stesso risultato dell'atto previsto nell'OEI con mezzi meno intrusivi.
2. Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, l'autorità di esecuzione ne informa prima l'autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare l'OEI.

3. Ove, conformemente al paragrafo 1, l'atto d'indagine indicato nell'OEI non sia previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione o non sia disponibile in un caso nazionale analogo, e ove non vi siano altri atti d'indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto richiesto, l'autorità di esecuzione deve informare l'autorità di emissione che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta.

Articolo 10⁹

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI possono essere rifiutati nello Stato di esecuzione qualora:
- a) la legislazione dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI ovvero norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa ed alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che renderebbero impossibile l'esecuzione dell'OEI;
 - b) in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;
 - c) (...)
 - d) l'OEI sia stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) e c), e l'atto in questione non sia ammesso dalla legislazione dello Stato di esecuzione in un caso nazionale analogo;

⁹ Riserva di una delegazione.

- e) l'esecuzione dell'OEI sarebbe contraria al principio ne bis in idem, a meno che l'autorità di emissione garantisca che le prove trasferite a seguito dell'esecuzione di un OEI non siano usate per perseguire penalmente una persona il cui processo per gli stessi fatti si è definitivamente concluso in un altro Stato membro, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 54 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen.
- f) l'OEI si riferisca ad un reato che si presume sia stato commesso esclusivamente fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nello Stato di esecuzione, l'OEI richieda l'uso di un atto coercitivo e il comportamento per il quale l'OEI è emesso non costituisca reato nello Stato di emissione.

1 bis. Se l'atto d'indagine indicato nell'OEI riguarda uno dei seguenti atti, l'articolo 9, paragrafo 1 non è applicabile e il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutato solo nei casi di cui al paragrafo 1:

- a) l'audizione di un testimone, di una vittima, di un indagato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione, oppure
- b) atti d'indagine non coercitivi;
- c) l'acquisizione di informazioni o prove che sono già in possesso dell'autorità di esecuzione quando, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, tali informazioni o prove avrebbero potuto essere acquisite nel quadro di un procedimento penale o ai fini dell'OEI;
- d) l'acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità di esecuzione può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale;
- e) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento ad uno specifico numero telefonico o indirizzo IP;

- f) perquisizioni e sequestri laddove l'atto d'indagine è stato richiesto in relazione alle categorie di reato figuranti nell'allegato X, indicate dall'autorità di emissione nell'OEI, qualora siano punibili nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni.

(inserire l'elenco dei 32 reati nell'allegato X)

1 ter. Fatto salvo il paragrafo 1, se l'atto d'indagine indicato dall'autorità di emissione nell'OEI riguarda un atto diverso da quelli di cui al paragrafo 1 bis, il riconoscimento o l'esecuzione dell'atto possono inoltre essere rifiutati:

- a) se la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'OEI non costituisce reato in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell'allegato X, come indicato dall'autorità di emissione nell'OEI, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni; o

(inserire l'elenco dei 32 reati nell'allegato X)

- b) se il ricorso all'atto è limitato dalla legislazione dello Stato di esecuzione ad un elenco o una categoria di reati o a reati punibili con una certa soglia fra cui non figura il reato oggetto dell'OEI.

1 quater. In relazione a reati in materia di tasse o imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del mandato non può essere rifiutato a motivo del fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamento in materia di tasse o imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e) ed f), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato membro di esecuzione, l'autorità di esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all'autorità di emissione farne richiesta.
4. (...)

Articolo 11
Termini di riconoscimento o di esecuzione

1. L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione e il compimento dell'atto d'indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.
2. Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli previsti dal presente articolo ovvero se l'autorità di emissione ha precisato nell'OEI che l'atto d'indagine deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene nel massimo conto tale esigenza.
3. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione è adottata il più rapidamente possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta giorni dalla ricezione dell'OEI da parte dell'autorità di esecuzione competente.
4. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 14 o le prove che si intendono acquisire con l'atto d'indagine indicato nell'OEI siano già in possesso dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione compie l'atto d'indagine senza indugio e, fatto salvo il paragrafo 5, entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 3.

5. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 3 o compiere l'atto d'indagine in una data specifica come previsto al paragrafo 2, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 3 può essere prorogato per un massimo di trenta giorni.
6. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 4, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo, e si consulta con l'autorità di emissione sul momento appropriato per compiere l'atto.

Articolo 12
Trasferimento delle prove

1. L'autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite o già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione in esito all'esecuzione dell'OEI. Se richiesto nell'OEI e consentito dalla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.
- 1 bis. L'autorità di esecuzione può sospendere il trasferimento delle prove in attesa di una decisione in ordine ad un mezzo d'impugnazione, a meno che nell'OEI siano indicati motivi sufficienti per i quali il trasferimento immediato è fondamentale al fine del corretto svolgimento delle indagini o della tutela dei diritti individuali.
2. All'atto del trasferimento delle prove acquisite, l'autorità di esecuzione indica se ne richiede la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione.

3. Ove gli oggetti, i documenti e i dati in questione siano già pertinenti per un altro procedimento, l'autorità di esecuzione, su esplicita richiesta dell'autorità di emissione e dopo averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo delle prove a condizione che esse siano restituite allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione o in qualsiasi altro momento/occasione concordato dalle autorità competenti.

Articolo 13
Mezzi di impugnazione

1. A tutela dei legittimi interessi gli Stati membri assicurano che le parti interessate abbiano diritto a mezzi d'impugnazione equivalenti a quelli che sarebbero disponibili in un caso nazionale analogo contro l'atto d'indagine in questione.
 2. (...)
 3. Le ragioni di merito dell'emissione dell'OEI possono essere impugunate soltanto mediante un'azione introdotta nello Stato di emissione.
 4. Laddove non comprometta la necessità di riservatezza dell'indagine, come previsto nell'articolo 18, paragrafo 1, le autorità di emissione e di esecuzione prendono, conformemente al proprio diritto nazionale, le misure adeguate per far sì che siano fornite informazioni in merito alle possibilità di impugnazione di cui ai paragrafi 1 e 3 se diventano applicabili e in tempo per consentirne l'effettivo uso.
 5. Le autorità di emissione e di esecuzione si informano reciprocamente sui messi di impugnazione contro l'emissione o il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI.
- 5 bis. (...)

5 ter. Nel caso in cui le prove siano già state trasferite conformemente all'articolo 12 ed il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI siano già stati impugnati con successo nello Stato di esecuzione, nello Stato di emissione si tiene conto di tale decisione conformemente alla legislazione nazionale.

6. (...)

Articolo 14

Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1. Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione:
 - a) l'esecuzione può pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole;
 - b) gli oggetti, i documenti o i dati in questione sono già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.
2. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 15

Obbligo di informazione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceva un OEI ne accusa ricevuta, senza indugio e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato B. Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, tale obbligo si applica sia all'autorità centrale sia all'autorità di esecuzione che riceva l'OEI tramite l'autorità centrale. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, tale obbligo incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'OEI sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione:
- a) immediatamente e con qualsiasi mezzo:
 - i) se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo figurante nell'allegato è incompleto o manifestamente inesatto;
 - ii) se durante l'esecuzione dell'OEI l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti d'indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico;
 - iii) se l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità all'articolo 8.

Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza indugio con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta;

- b) senza indugio, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:
 - i) dell'eventuale decisione presa conformemente agli articoli 9 o 10;
 - ii) del rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'OEI, dei motivi di tale rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso.

Articolo 16

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Durante la loro presenza nel territorio dello Stato di esecuzione nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari dello Stato di emissione sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione per quanto riguarda i reati che dovessero commettere o di cui dovessero essere vittime.

Articolo 17
Responsabilità civile riguardo ai funzionari

1. Se, nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, funzionari dello Stato di emissione sono presenti nel territorio dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della loro missione, conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione.
2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo gli importi corrisposti alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti ad un altro Stato membro.

Articolo 18
Riservatezza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le autorità di emissione e di esecuzione tengano debito conto, nell'esecuzione di un OEI, della riservatezza dell'indagine.
2. L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente alla sua legislazione nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto dell'OEI, salvo nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto d'indagine. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa senza indugio l'autorità di emissione.

3. L'autorità di emissione assicura, conformemente alla sua legislazione nazionale e salvo diversa indicazione dell'autorità di esecuzione, la riservatezza delle prove e informazioni fornite dall'autorità di esecuzione, a meno che la loro divulgazione non sia necessaria per le indagini o i procedimenti oggetto dell'OEI.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non rivelino ai loro clienti interessati o a terzi che sono state trasmesse informazioni allo Stato di emissione a norma degli articoli 23, 24 e 25 o che è in corso un'indagine.

Articolo Y

Costi

1. Salvo disposizione contraria nella direttiva, tutti i costi connessi all'esecuzione di un OEI sostenuti nel territorio dello Stato di esecuzione sono a carico dello Stato di esecuzione.
2. Qualora ritenga che i costi di esecuzione di un OEI possano diventare eccezionalmente elevati, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione sulla possibilità e le modalità di condivisione dei costi o di modifica dell'OEI. L'autorità di emissione è preventivamente informata dall'autorità di esecuzione in merito alle specifiche dettagliate relative alla parte dei costi ritenuta eccezionalmente elevata.
3. In situazioni eccezionali in cui le consultazioni non consentano di raggiungere un accordo, l'autorità di emissione può decidere di ritirare parzialmente o completamente l'OEI o, qualora decida di mantenere l'OEI, sosterrà la parte dei costi considerata eccezionalmente elevata.

CAPO IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER
DETERMINATI ATTI DI INDAGINE

Articolo 19

*Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione,
ai fini di un atto d'indagine, di persone detenute.*

- 1¹⁰. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d'indagine - nell'intento di raccogliere elementi di prova - che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest'ultimo stabilito.
2. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 10, l'esecuzione dell'OEI può anche essere rifiutata se:
- a) la persona detenuta nega il proprio consenso¹¹; o
 - b) il trasferimento può prolungare la sua detenzione.

¹⁰ In relazione all'uso della decisione quadro relativa al MAE sarà aggiunto il seguente considerando: "La presente direttiva fissa le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto d'indagine, se necessario con la partecipazione della persona ai fini della raccolta di elementi di prova. Ad esempio un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo della persona nello Stato di emissione o per un'audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, qualora la persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un giudice per essere processata, dovrebbe essere emesso un MAE in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio."

¹¹ Riserva di una delegazione che propone di aggiungere quanto segue: "l'esecuzione dell'atto di indagine richiede il consenso del sospettato o dell'accusato e detto consenso non è stato ottenuto".

3. Nei casi ai sensi del paragrafo 1, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di un terzo Stato membro è autorizzato su domanda corredata di tutti i documenti necessari.
4. Le modalità pratiche del trasferimento temporaneo della persona incluse le specifiche condizioni di detenzione nello Stato di emissione e i termini entro i quali deve essere trasferita dal territorio dello Stato di esecuzione e ricondotta nello stesso sono concordati tra gli Stati membri interessati.
5. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato di emissione e, se del caso, nel territorio dello Stato membro attraverso il quale è richiesto il transito, per fatti o condanne per i quali era in stato di detenzione nello Stato di esecuzione, a meno che lo Stato membro di esecuzione non ne richieda la liberazione.
6. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato membro di emissione è dedotto dal periodo di detenzione che l'interessato deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato membro di esecuzione.
7. Fatto salvo il paragrafo 5, la persona trasferita non è perseguita, messa in stato di detenzione o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale nello Stato di emissione per fatti commessi o condanne pronunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di esecuzione e non indicati nell'OEI.
8. L'immunità di cui al paragrafo 7 cessa qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per quindici giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità di emissione, sia rimasta nel territorio ovvero vi sia tornata dopo averlo lasciato.
9. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità all'articolo Y, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona nello Stato di emissione e dallo stesso, che sono a carico di tale Stato.

Articolo 20

Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione, ai fini di un atto d'indagine, di persone detenute.

1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione ai fini del compimento di un atto d'indagine - nell'intento di raccogliere elementi di prova - che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione.
- 1bis¹² Prima dell'emissione dell'OEI, alla persona interessata è offerta la possibilità di dare il suo parere all'autorità di emissione sul trasferimento temporaneo. Qualora lo Stato di emissione lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della persona o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione. Il parere della persona è preso in considerazione al momento della decisione sull'emissione dell'OEI ed è trasmesso all'autorità di esecuzione.
2. (...)
3. (...)
4. (soppresso; contenuto nel paragrafo 5 in appresso)
5. I paragrafi da 3 a 8 dell'articolo 19 si applicano, mutatis mutandis, al trasferimento temporaneo ai sensi del presente articolo.
6. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo Y, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona nello Stato di esecuzione e dallo stesso, che sono a carico dello Stato di emissione.

¹² Sarà aggiunto il considerando seguente: *"Spetta allo Stato di emissione valutare, secondo il diritto interno, se debba essere emesso un OEI per il trasferimento temporaneo della persona detenuta ai fini del compimento di un atto d'indagine nello Stato di esecuzione. Di conseguenza le condizioni giuridiche, quali ad esempio il consenso della persona, devono essere determinate in virtù del diritto dello Stato di emissione. Quale requisito minimo, la direttiva fissa l'obbligo di offrire alla persona interessata la possibilità di esprimere il suo parere sul trasferimento temporaneo, e di tenerne conto."*

Articolo 21

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1. Se una persona che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell'audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 6 a 9.
- 1 bis. 1 bis. Un OEI può essere emesso anche ai fini dell'audizione di un sospettato o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 10, l'esecuzione dell'OEI può anche essere rifiutata se:
 - a) il sospettato o l'imputato nega il proprio consenso¹³; o
 - b) l'esecuzione di tale atto in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.
- 1 ter. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a:
 - a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione o
 - b) chiamare il sospettato o l'accusato a comparire all'audizione secondo le forme previste dalla propria legge e informarlo dei propri diritti in base alla legge dello Stato di emissione, in tempo utile affinché possa esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa;
 - c) provvedere all'identificazione della persona da ascoltare;
2. (...)
3. (...)
4. (...)

¹³ Riserva d'esame di una delegazione.

5. (...)
6. In caso di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva si applicano le seguenti disposizioni:
- a) ¹⁴ all'audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità competente dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Se ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;
 - b) le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
 - c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo la propria legislazione interna;
 - d) su richiesta dello Stato di emissione o della persona da ascoltare, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete;
 - e) la persona da ascoltare può avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione; la persona interessata è informata di tale diritto prima dell'audizione.

¹⁴ Sarà aggiunto il considerando seguente: " *Per garantire un uso proporzionato del mandato di arresto europeo ai fini del procedimento penale, le autorità giudiziarie dovrebbero esaminare se l'emissione di un ordine europeo di indagine penale ai fini dell'audizione di un sospettato o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa.*"

7. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione.
8. (...)
9. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, qualora (...) la persona ascoltata nel proprio territorio in base al presente articolo rifiuti di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiarare il falso, si applichi la legislazione nazionale che disciplina le audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
10. (trasferito al paragrafo 1 bis)

Articolo 22

Audizione mediante teleconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato membro deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti di un altro Stato membro, l'autorità di emissione di quest'ultimo Stato membro può emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante teleconferenza a norma del paragrafo 4.
2. (...)
3. (...)
4. Salvo diverso accordo si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafi 1 ter, 6, 7 e 9.

Articolo 23

Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari

- 1¹⁵. Un OEI può essere emesso per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto del procedimento penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, in una banca situata nel territorio dello Stato di esecuzione e, in caso affermativo, per fornire tutti i dettagli dei conti individuati.
2. Ciascuno Stato membro adotta, alle condizioni enunciate nel presente articolo, le misure necessarie a consentirgli di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Se ne è fatta richiesta nell'OEI , le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i conti per i quali la persona oggetto del procedimento è titolare di una procura.
4. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.
5. (...)
6. Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini del procedimento penale e i motivi per cui presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione e, se dispone di informazioni al riguardo, indica quali banche potrebbero essere interessate. Nell'OEI comunica, inoltre, qualsiasi informazione che possa facilitarne l'esecuzione.

¹⁵ Sarà aggiunto il considerando seguente: *"Un OEI può essere emesso per ottenere informazioni probatorie concernenti i conti, di qualsiasi natura, detenuti presso una banca o un istituto finanziario non bancario dalla persona oggetto del procedimento penale. Questa possibilità va intesa in senso ampio per includere non solo il sospettato o l'imputato ma anche qualsiasi altra persona per la quale le autorità competenti ritengono necessarie tali informazioni nel corso del procedimento penale."*

- 7¹⁶. Un OEI può essere emesso anche per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto del procedimento penale detenga uno o più conti in un istituto finanziario non bancario situato nel territorio dello Stato di esecuzione. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 3 a 6. In questo caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 10, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto non sarebbe autorizzata in un caso nazionale analogo.

Articolo 24

Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie

1. Un OEI può essere emesso per ottenere i dettagli¹⁷ di conti bancari specificati e delle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo su uno o più conti ivi indicati, compresi i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.
2. Ciascuno Stato membro adotta, alle condizioni enunciate nel presente articolo, le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.
4. L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale.

¹⁶ Sarà aggiunto il considerando seguente: "Nei casi in cui nella presente direttiva si fa riferimento agli istituti finanziari, questo termine va inteso secondo le pertinenti definizioni dell'articolo 3 della direttiva 2005/60/CE. " Riserva d'esame di una delegazione.

¹⁷ Sarà aggiunto il considerando seguente: "*Quando un OEI è emesso per ottenere i "dettagli" di un conto specificato, per "dettagli" si intendono almeno il nome e l'indirizzo del titolare del conto, dettagli di una procura sul conto e altri dettagli o documenti forniti dal titolare del conto al momento della sua apertura e ancora in possesso della banca.*"

5. Un OEI può essere emesso anche in relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 con riferimento alle operazioni finanziarie effettuate da istituti finanziari non bancari. Si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi da 3 a 4. In questo caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 10, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto non sarebbe autorizzata in un caso nazionale analogo.

Articolo 25

Controllo sulle operazioni bancarie

(Trasferito all'articolo 27)

Articolo 26

Consegne controllate

(Trasferito all'articolo 27)

Articolo 27

Atti d'indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato.

1. Quando un OEI è emesso ai fini dell'esecuzione di un atto che implica l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, quali
- a) il controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie effettuate tramite uno o più conti specificati;
 - b) la consegna controllata nel territorio dello Stato di esecuzione;

l'esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 10, se l'esecuzione dell'atto non sarebbe autorizzata in un caso nazionale analogo.

2. Le modalità pratiche dell'atto di cui al paragrafo 1, lettera b) e ogniqualvolta necessario sono convenute tra gli Stati membri interessati.
3. L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale.
4. Il diritto di azione, direzione e controllo in ordine alle operazioni legate all'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 spetta alle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

articolo 27bis
operazioni di infiltrazione

1. Un OEI può essere emesso ai fini della richiesta allo Stato di esecuzione di assistere lo Stato di emissione nello svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità (operazioni di infiltrazione).
2. L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera che quel particolare atto possa essere utile al procedimento penale. La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di un OEI emesso alle condizioni di cui al presente articolo è presa in ogni singolo caso dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali.
3. L'esecuzione di un OEI di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 10, se l'esecuzione dell'atto in questione non sarebbe autorizzata in un caso nazionale analogo o qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sulle modalità delle operazioni di infiltrazione, di cui al paragrafo 4.

4. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione di infiltrazione. Il diritto di azione, direzione e controllo in ordine all'operazione legata agli atti d'indagine di cui al paragrafo 1 spetta unicamente alle autorità competenti dello Stato di esecuzione. La durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate, lo status giuridico degli agenti coinvolti durante le operazioni di infiltrazione sono convenuti dagli Stati membri nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali.
5. (...)

CAPO IV (A)

INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo 27ter¹⁸

Intercettazione di telecomunicazioni

con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro

- 1¹⁹. Un OEI può essere emesso per l'intercettazione di telecomunicazioni nello Stato la cui assistenza tecnica è necessaria.

¹⁸ Riserva d'esame di quattro delegazioni. .

¹⁹ Sarà aggiunto il considerando seguente: "*Le possibilità di cooperare conformemente alle disposizioni sull'intercettazione delle telecomunicazioni non dovrebbero essere limitate al(...) contenuto della telecomunicazione ma dovrebbero anche abbracciare la raccolta di dati relativi al traffico e all'ubicazione associati a tali telecomunicazioni, in modo che le autorità competenti possano emettere un OEI inteso a ottenere dati meno intrusivi sulle telecomunicazioni. Un OEI volto a ottenere dati storici relativi al traffico e all'ubicazione connessi a telecomunicazioni dovrebbe rientrare nel regime generale riguardante l'esecuzione dell'OEI e può essere considerato, a seconda della legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, un atto coercitivo.*" Riserva d'esame di quattro delegazioni.

2. Se più Stati sono in grado di fornire l'intera assistenza tecnica necessaria per la stessa intercettazione di telecomunicazioni, l'OEI è trasmesso ad uno solo di essi e la priorità è attribuita sempre allo Stato in cui si trova o si troverà il soggetto interessato²⁰.
3. L'OEI di cui al paragrafo 1 comprende inoltre quanto segue:
- a) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione;
 - b) la durata auspicata dell'intercettazione e
 - c) sufficienti dati tecnici, in particolare gli elementi di identificazione del bersaglio, per assicurare che l'OEI possa essere eseguito.
- 3 bis. L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera l'atto richiesto utile al procedimento penale.
4. Oltre che per i motivi di rifiuto di cui all'articolo 10, l'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata anche qualora l'atto in questione non sia ammesso in un caso nazionale analogo. Lo Stato di esecuzione può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso nazionale analogo²¹.

²⁰ Sarà aggiunto il considerando seguente: "Se più Stati membri sono in grado di fornire l'assistenza tecnica necessaria, l'OEI dovrebbe essere trasmesso solo ad uno di essi e la priorità dovrebbe essere attribuita allo Stato in cui si trova la persona. Gli Stati membri in cui si trova il soggetto e la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione dovrebbero riceverne notifica ai sensi dell'articolo 27 quinquies. Per converso, se l'assistenza tecnica non può essere ricevuta da un solo Stato membro, l'OEI può essere trasmesso a più Stati di esecuzione."

²¹ Sarà aggiunto il considerando seguente: "*In un OEI contenente la richiesta di intercettazione di telecomunicazioni l'autorità di emissione dovrebbe fornire all'autorità di esecuzione informazioni sufficienti quali la condotta criminale oggetto dell'indagine, al fine di consentire all'autorità di esecuzione di valutare se il provvedimento verrebbe autorizzato in un caso nazionale analogo.*"

5. L'OEI di cui al paragrafo 1 può essere eseguito:
- a) trasmettendo le telecomunicazioni immediatamente allo Stato di emissione; o
 - b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione.

L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano per concordare se l'intercettazione è effettuata a norma della lettera a) o della lettera b).

6. All'atto dell'emissione dell'OEI di cui al paragrafo 1 o durante l'intercettazione, l'autorità di emissione può altresì richiedere, se ne ha particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l'accordo dell'autorità di esecuzione.
7. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità all'articolo Y, ad eccezione dei costi legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunicazioni intercettate, che sono a carico dello Stato di emissione.

Articolo 27 quater²²

[soppresso]

Articolo 27 quinquies

Notifica allo Stato membro nel quale si trova il soggetto interessato e la cui assistenza tecnica non è necessaria

1. 1. Se, ai fini del compimento di un atto d'indagine, l'intercettazione di telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro (lo "Stato membro di intercettazione") e l'indirizzo di comunicazione del soggetto indicato nell'ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro (lo "Stato membro notificato") la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo Stato membro di intercettazione informa l'autorità competente dello Stato membro notificato dell'intercettazione:
 - a) prima dell'intercettazione, qualora l'autorità competente dello Stato membro sappia, al momento di ordinare l'intercettazione, che il soggetto interessato si trova o si troverà sul territorio dello Stato membro notificato;
 - b) durante l'intercettazione o ad intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che la persona sottoposta a intercettazione si trova, o si trovava durante l'intercettazione, sul territorio dello Stato membro notificato²³.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato C.

²² Sarà aggiunto il considerando seguente: *"Gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'importanza di provvedere affinché possa essere fornita un'adeguata assistenza tecnica da parte di fornitori che gestiscono reti e servizi di telecomunicazioni pubblici nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di facilitare la cooperazione in base al presente strumento in relazione all'intercettazione legale di comunicazioni."*

²³ Una delegazione ha chiesto di introdurre una limitazione alla lettera b).

3. Qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso nazionale analogo, l'autorità competente dello Stato membro notificato può, senza indugio e al più tardi entro [96]²⁴ ore dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, notificare all'autorità competente dello Stato di intercettazione che:
- a) l'intercettazione non può essere effettuata o si pone fine alla medesima; e che
 - b) se necessario, gli eventuali risultati dell'intercettazione già ottenuti mentre il soggetto interessato si trovava sul suo territorio non possono essere utilizzati, o possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate. L'autorità competente dello Stato notificato informa l'autorità competente dello Stato di intercettazione dei motivi di tali condizioni.
4. L'articolo 5, paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alla notifica di cui al paragrafo 2.

²⁴ Una delegazione ha proposto di inserire la possibilità di prorogare il termine.

PROVVEDIMENTI PROVVISORI

Articolo 27sexies

Provvedimenti provvisori

1. Un OEI può essere emesso per adottare provvedimenti intesi a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di elementi che possono essere usati come prove²⁶.
2. L'autorità di esecuzione decide e comunica la sua decisione sulla misura cautelare non appena possibile e, se fattibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI.
3. Allorché è richiesto il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 l'autorità di emissione indica nell'OEI se le prove saranno trasferite allo Stato di emissione ovvero se rimarranno nello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione riconosce ed esegue l'OEI e trasferisce le prove in conformità delle procedure previste dalla direttiva.

²⁵ Riserva d'esame di quattro delegazioni, una delle quali ritiene che occorra introdurre un paragrafo specifico riguardante le spese.

²⁶ Potrebbe essere aggiunto il considerando seguente: "*Dato il suo campo d'applicazione, la presente direttiva contempla i provvedimenti provvisori solo rispetto alla finalità di raccogliere prove. A tale riguardo occorrere sottolineare che qualsiasi elemento, comprese le attività finanziarie, può essere soggetto a vari provvedimenti provvisori nel corso del procedimento penale, non solo al fine di raccogliere prove ma anche in vista della confisca. È importante riconoscere che la distinzione tra i due obiettivi dei provvedimenti provvisori non è sempre ovvia e che l'obiettivo di tali provvedimenti può cambiare nel corso del procedimento. È pertanto essenziale che nei futuri lavori sia mantenuta un'interrelazione armoniosa tra i vari strumenti applicabili in questo campo. Inoltre, per lo stesso motivo, l'autorità di emissione dovrebbe avere la facoltà di valutare se l'elemento debba essere usato come prova e pertanto formare oggetto di un OEI.*" Riserva d'esame di una delegazione.

4. Se ai sensi del paragrafo 3 un OEI è corredato dell'istruzione secondo cui le prove devono rimanere nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione indica la data in cui il provvedimento provvisorio disposto dal paragrafo 1 è revocato o la data stimata della presentazione della richiesta di trasferimento delle prove nello stato di emissione.

4 bis. (...)

5. L'autorità di esecuzione può, previa consultazione dell'autorità di emissione, in conformità del diritto e delle prassi interni, imporre condizioni, adeguate alle circostanze del caso, al fine di limitare la durata di validità del provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1. Qualora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento provvisorio, ne informa l'autorità di emissione, che ha la possibilità di formulare osservazioni. L'autorità di emissione notifica senza indugio all'autorità di esecuzione che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 sono stati revocati.

Articolo 27septies

[soppresso]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Notifiche

1. Entro ..^{*} ogni Stato membro notifica alla Commissione:
- a) l'autorità o le autorità che, in base al rispettivo ordinamento giuridico interno, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e b) quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione;

^{*} GU: inserire data: Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

- b) le lingue che possono essere utilizzate per l'OEI di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
 - c) le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 6, paragrafo 2. Tali informazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato membro di emissione;
 - d) lo Stato membro può anche fornire l'elenco dei documenti necessari che richiederà ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione mette le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo a disposizione di tutti gli Stati membri e della Rete giudiziaria europea (RGE). Quest'ultima rende le informazioni disponibili sul sito web di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea²⁷.

Articolo 29

Relazioni con altri accordi e intese

1. Fatte salve la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell'articolo 30, la presente direttiva sostituisce, a decorrere dal ...*, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva:

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959, relativi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001 e accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione;

²⁷ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

* GU: inserire data: Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985,
del 19 giugno 1990;

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri
dell'UE, del 29 maggio 2000, e relativo protocollo del 16 ottobre 2001.

L'elenco particolareggiato delle disposizioni specifiche sostituite dalla presente direttiva è
inserito in un allegato ²⁸.

2. La decisione quadro 2008/978/GAI è abrogata in relazione a tutti gli Stati membri che
hanno partecipato all'adozione della presente direttiva²⁹. La presente direttiva si applica tra
gli Stati membri che in base ad essa hanno l'obbligo del sequestro probatorio in
sostituzione delle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI.
3. In aggiunta alla presente direttiva gli Stati membri possono concludere o continuare ad
applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri dopo il ... *, solo
laddove i medesimi consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi della presente
direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di
acquisizione delle prove e a condizione che sia rispettato il livello delle salvaguardie di cui
alla presente direttiva.
4. (fuso con il punto 3)

²⁸ Riserva di due delegazioni. Rimane inteso che la convenzione Napoli II non sarà inserita
nell'elenco delle convenzioni che saranno sostituite dalla presente direttiva.

²⁹ Questo paragrafo non sarà sottoposto al Consiglio per l'accorso su un orientamento generale.
Le implicazioni dell'adozione della presente direttiva nei confronti di strumenti esistenti
saranno ulteriormente esaminate in un contesto orizzontale rispetto a tutti gli Stati membri
interessati.

* GU: inserire data : Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

5. Entro ...^{*}, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che desiderano continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.
6. (...)

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1. Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute prima del ...^{*} continuano a essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale. Le decisioni di sequestro probatorio adottate in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI e ricevute prima del ...^{**} ^{***} sono altresì disciplinate da quest'ultima.
2. L'articolo 7, paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, all'OEI conseguente ad una decisione di sequestro adottata in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI.

Articolo 31³⁰

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...^{*}.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

^{*} GU: inserire data: tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

^{**} GU: inserire data: tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

^{***} GU: inserire data : tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

³⁰ Sarà aggiunto il considerando seguente: "*I reati elencati nell'Allegato x dovrebbero essere interpretati in senso conforme all'interpretazione basata sugli strumenti già esistenti in materia di riconoscimento reciproco.*"

^{*} GU: inserire data: tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

3³¹. Entro ...^{**}, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

4. (...)

Articolo 32

Relazione sull'applicazione

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi fra cui, in particolare, la valutazione del suo impatto sulla cooperazione in materia penale e sulla protezione delle persone nonché l'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'intercettazione delle telecomunicazioni alla luce degli sviluppi tecnici³². Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte volte a modificare la presente direttiva.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

³¹ Questo paragrafo dovrà essere modificato fatto salvo l'accordo sui documenti esplicativi riguardanti il recepimento delle direttive (v. doc. 14603/11 INST 429). COM propone di sopprimere il paragrafo 3.

^{**} GU: inserire data: Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

³² Riserva d'esame di una delegazione.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
